

Gallarate, 1° settembre 2021

Rif. Prot. 213902/232157 12/08/2021

On.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
rqs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

e p.c. Al Dipartimento del tesoro
Direzione VIII
Struttura di monitoraggio delle
partecipazioni pubbliche
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Alla Procura regionale della
Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale per la Lombardia
lombardia.procura@corteconticert.it

Alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei conti per la Lombardia
lombardia.controllo@corteconticert.it

Al Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e
territoriali
Direzione centrale della finanza locale
finanzalocale.prot@pec.interno.it

Al Presidente della Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it

All'Ufficio territoriale del Governo di
Varese
protocollo.prefva@pec.interno.it

Al Collegio dei revisori dei conti del
Comune di Gallarate (VA)

OGGETTO: Riscontro nota del 12/07/2021 prot. nn. 213902/232157 relativa a verifica amministrativo-contabile presso il Comune di Gallarate (VA) - Rif. Prot. S.I. 1726/IV.

Con riferimento alla nota in oggetto in disparte ogni considerazione circa gli altri rilievi formulati appare necessario insistere ulteriormente sul rilievo n. 5 (e sul correlato rilievo n. 6) relativo alla quantificazione delle indennità di carica riconosciute agli amministratori comunali.

Il riscontro fornito dall'Ente, in particolare per detto punto, richiama e si fonda esclusivamente sulle norme vigenti all'epoca dell'adozione della deliberazione che ha disposto l'aumento dell'indennità (deliberazione del Consiglio Comunale 10/03/2008, n. 21) adottata nel periodo di vigenza dell'art. 82 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel seguente testo:

art. 82 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 vigente dal 01/01/2008 al 24/06/2008

11. Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino

all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8.

Solo dal 25/06/2008 il sopra riportato comma 11 viene modificato dall'art. 76 del D.L. 25/06/2008, n. 112 che, di fatto, elimina la possibilità di incremento delle indennità:

art. 76 D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito nella L. 06/08/2008, n. 133

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità».

L'evidenza normativa della possibilità (sino al 24/06/2008) di incremento delle indennità, come richiamato più diffusamente nella precedente nota del 20/07/2021, è stata confermata definitivamente anche dall'interpretazione autentica fornita dal legislatore con l'art. 1, comma 522, della legge 27/12/2019, n. 160:

L. 27/12/2019, n. 160 - Art. 1 (in vigore dal 01/01/2020)

552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Si allega inoltre alla presente estratto del dossier degli Uffici Studi di Camera e Senato che chiarisce e conferma ulteriormente l'interpretazione letterale di detta norma della legge di bilancio 2020.

L'atto deliberativo adottato il 10/03/2008 continua ad apparire legittimo come legittima appare la determinazione ancora vigente dell'indennità del Sindaco (e di tutte le indennità sulla medesima calcolate) confermata dall'art. 1, comma 552, della L. 160/2020: dopo l'entrata in vigore dell'art. 76, comma 3, del DL 25/06/2008, n. 112 non è più possibile aumentare l'indennità ma il Comune di Gallarate lo ha fatto il 10/03/2008 e l'interpretazione autentica riportata ne conferma la vigenza sino a nuova modifica normativa.

Nel riscontro di cui alla citata nota di Codesto On.le Dipartimento del 12/08/2021 non si riporta alcun cenno o riferimento alla suddetta interpretazione autentica effettuata dal legislatore,

Essendo detta interpretazione autentica, a parere di questo Ente, dirimente per la corretta interpretazione della complessa e non lineare evoluzione della normativa, riguardante le indennità degli amministratori locali, si chiedono ulteriori delucidazioni in ordine alle motivazioni per le quali non si è ritenuto di doversi esprimere su detta interpretazione autentica da parte del legislatore con riferimento al caso in esame.

La preoccupazione che muove questa Amministrazione nel proporre la presente richiesta è quella di avere indirizzi interpretativi chiari e certi in ordine all'intero e completo *corpus* normativo da applicare nel caso concreto onde evitare di attivare azioni di recupero che incidendo pesantemente nella situazione patrimoniale degli amministratori interessati possano esporre gli Uffici ad un potenziale rischio di contenzioso. Detto ciò in esito a quanto codesto Spett.le Dipartimento vorrà affermare sulla presente richiesta verranno adottate tutte le misure necessarie e conseguenti.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Marchiano'
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005)

Il Sindaco
Dott. Andrea Cassani
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005)

All.: c.d.

dossier

2 aprile 2020

LEGGE DI BILANCIO 2020

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

VOLUME III

Articolo 1, comma 551-Articolo 19



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 181/5 Volume III



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 230/5 Volume III

AVVERTENZA: IL PRESENTE DOSSIER È RIFERITO AL TESTO DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) VIGENTE ALLA DATA DEL 1° MARZO 2020 COMPENSIVO QUINDI DELLE MODIFICHE AD ESSA APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE N. 162/2019 CONVERTITO IN LEGGE DALLA LEGGE N. 8/2020 (CD. DECRETO MILLEPROPOGHE).

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

- **Volume I** - Articolo 1, commi 1 – 270;
- **Volume II** - Articolo 1, commi 271 – 550;
- **Volume III** - Articolo 1, comma 551 – Articolo 19;
- **Volume IV** – Stati di previsione.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Articolo 1, comma 552
(Indennità e gettoni di presenza negli enti locali)

552. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto	all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
--	--

Il comma 552 reca una **norma interpretativa** di due disposizioni legislative in materia di **indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali**. In particolare, tali norme sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.

Le disposizioni legislative sono l'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge n. 244 del 2007 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Esse hanno inciso sull'art. 82 del TUEL (di cui al D.lgs. n. 267/2000) prevedendo che la corresponsione di gettoni di presenza sia subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. Tali norme recavano altresì previsioni, in parte successivamente abrogate, relative alla determinazione di incrementi delle indennità di funzione degli amministratori locali.

L'art. 82 dispone, più in generale, in ordine al trattamento economico degli amministratori locali, che si distingue fra indennità di funzione e gettoni di presenza. L'indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori e il relativo ammontare è stabilito con decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni.

L'articolo 2, comma 25, lettera *d*), della legge n. 244 del 2007 sostituisce l'art. 82, comma 11, primo periodo, del TUEL con una disciplina, in parte

successivamente abrogata, ai sensi della quale: i) le indennità di funzione degli amministratori locali possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee; ii) tale facoltà è esclusa nel caso di enti locali in condizioni di dissesto finanziario o che non rispettano il patto di stabilità interno; iii) le eventuali delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle; iv) la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento.

L'articolo 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 è successivamente intervenuto riformulando il comma 11 dell'art. 82 del TUEL, che rispetto al testo introdotto dall'art. 2, comma 25, lettera d), della legge n. 244, fa salvo soltanto l'ultimo periodo.

Nella formulazione vigente l'art.82, comma 11, del TUEL consta dunque della seguente disposizione: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

La disposizione interpretativa in commento stabilisce che le richiamate norme "sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data".

Andrebbe valutata l'effettiva portata della norma interpretativa in commento, atteso che le disposizioni oggetto di interpretazione non contemplano un esplicito divieto di incremento dell'ammontare dei gettoni di presenza, bensì subordinano il percepimento degli stessi alla partecipazione agli organi collegiali degli enti locali.

In tema di indennità agli amministratori locali, si sono registrati, nel tempo, numerosi interventi normativi diretti al generale contenimento dei c.d. costi della politica.

L'iniziale determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali è recata nel citato D.M. del 4 aprile 2000, n. 119. Successivamente con l'art. 1, comma 54, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), si è proceduto alla rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle predette indennità e gettoni di presenza.

L'art. 61, comma 10, del citato D.L. 112/2008, ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Il medesimo comma 10 ha previsto la sospensione sino al 2011 della possibilità di incremento dei medesimi compensi. Infine, ha eliminato la facoltà per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione.

Si consideri infine che non si è mai dato seguito a quanto disposto al comma 10 del TUEL, che prevede un rinnovo con cadenza triennale del DM ai fini dell'adeguamento degli importi relativi ad indennità di funzione e gettoni di presenza sulla base della media degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.

Da ultimo, l'articolo 57-*quater* del decreto legge n. 124 del 2019 ha disposto l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Ha inoltre previsto l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.